

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 98/CGF

(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 74/CGF – RIUNIONE DEL 14 OTTOBRE 2010

1° Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Federico Scalingi, Avv. Nicolò Schillaci, Dott. Carmine Volpe – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL’A.C. SANSOVINO AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE MESI 10 ALLA SIG. VALENTINA VELTRONI (PRESIDENTE A.C. SANSOVINO);**

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 E AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., E DELL’ART. 8, COMMI 9 E 10 E 15, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 4/CDN del 19.7.2010)**

Visto il ricorso proposto dall’A.C. Sansovino S.r.l., nella persona del suo presidente in carica signor Juri Bacchi, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale assunta il 19.7.2010 e pubblicata, a detta della ricorrente, sul Com. Uff. n. 6 del 22.7.2010, con cui, ritenendo la signora Valentina Veltroni (presidente della A.C. Sansovino S.r.l.) e la detta società responsabili delle violazioni loro ascritte, si è comminata, alla prima, l’inibizione per mesi dieci e, alla seconda, la sanzione della penalizzazione di quattro punti in classifica, da scontarsi nella Stagione Sportiva 2010/2011, oltre l’ammenda di €5.000,00;

visti i motivi di ricorso;

vista la decisione impugnata;

visti tutti gli atti;

considerato che:

- ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a), C.G.S., “il procedimento innanzi alla Corte di Giustizia Federale è instaurato...su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare” e che “in caso di decisione per la quale è prescritto l’obbligo di diretta comunicazione alle parti, entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione”;

- ai sensi dell’art. 35, comma 4.1, secondo periodo, del detto Codice di Giustizia Sportiva, “le decisioni degli Organi della giustizia sportiva emesse a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicate all’organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti a norma dell’art. 38, comma 8”;

ritenuto che:

- l'impugnata decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, essendo stata emessa a seguito di deferimento, è stata comunicata alla società ricorrente e alla signora Veltroni con fax del 20.7.2010;

- ne consegue che il ricorso andava inviato entro il 27.7.2010, mentre, nella specie, risulta inviato il 28.7.2010 e, quindi, oltre "il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione";

- risulta, inoltre, che la decisione impugnata è stata pubblicata sul Com. Uff. n. 4 del 19.7.2010 e non, come dedotto dalla ricorrente, su quello n. 6 del 22.7.2010;

- il ricorso, pertanto, siccome tardivo, deve essere dichiarato irricevibile.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara irricevibile il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Sansovino di Monte San Savino (Arezzo).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Federico Scalingi, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

2) RICORSO DEL POTENZA SPORT CLUB S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

• **INIBIZIONE PER MESI 1 E GIORNI 15 AL SIG. ARCIERI DONATO, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ POTENZA SPORT CLUB S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL' ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO IV) N.O.I.F., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3 C.G.S. E 90, COMMA 2 N.O.I.F.;**

• **AMMENDA DI €7.500,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S.;**

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 268/1560PF09-10/SP/BLP DELL'8.7.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 12/CDN del 13.9.2010)

Con atto del 21.9.2010, la società Potenza Sport Club S.r.l. ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 12/CDN del 13.9.2010) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. (nota n. 268/1560pf09-10/SP/blr dell'8.7.2010), è stata riconosciuta la responsabilità del signor Donato Arcieri (Amministratore Unico della società Potenza Sport Club S.r.l.) e della medesima società, con conseguente condanna degli stessi rispettivamente alla sanzione della inibizione di mesi 1 e giorni 15 e della sanzione dell'ammenda di €7.500,00.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del signor Donato Arcieri, dell'art. 85, lett. b), paragrafo IV N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. e dell'art. 90, comma 2, N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009, e conseguentemente della società Potenza Sport Club S.r.l., a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S..

Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente infondato per le ragioni che seguono.

Secondo l'assunto della ricorrente, il mancato adempimento degli obblighi, imposti dalle norme federali più sopra menzionate, sarebbe dipeso da una causa di forza maggiore, consistita nella situazione di difficoltà gestionale della società, determinatasi a seguito del provvedimento di custodia cautelare che aveva colpito il Presidente della compagine del Potenza, signor Giuseppe Postiglione; provvedimento custodiale in carcere cui ha fatto seguito il sequestro preventivo delle quote sociali del Potenza Sport Club S.r.l. nonché della società controllante (CALPEL) ed, infine, la nomina di un amministratore giudiziario della prima delle predette società.

Tale tesi non ha pregio.

Com'è noto, l'esimente della forza maggiore, invocata dalla ricorrente, implica la sopravvenienza di un fatto assolutamente improvviso, imprevedibile e non evitabile dal soggetto, il quale, pur facendo uso di ogni diligenza, risulti essere stato impedito di adeguare la propria azione alla situazione creatasi, rendendo fatale la verifica dell'evento al quale l'agente viene a dare quindi un contributo causale in assenza di colpa.

Di contro, la previsione, da parte dell'art. 85 lett. b), paragrafo IV N.O.I.F., di termini finali per la cura degli adempimenti connessi alle obbligazioni nascenti dai rapporti di lavoro contratti dalla società Potenza Sport Club S.r.l. non vale ad elidere la rilevanza – ai fini in esame – del ritardo già accumulato dalla predetta società nel pagamento dei propri debiti, che avrebbero dovuto già essere onorati, non già alle date previste dal precitato articolo, bensì prima e cioè alle rispettive scadenze naturali.

Da quanto sopra discende che, alla data in cui è stato nominato un amministratore giudiziario (giugno 2010) la società Potenza Sport Club S.r.l. già versava (colpevolmente) in una situazione di mora (ne è riprova il fatto che il signor Donato Arcieri e la società Potenza Sport Club S.r.l. erano già stati sanzionati – peraltro su istanza ex art. 23 C.G.S., avanzata dagli stessi deferiti - per le medesime violazioni con riferimento al trimestre luglio-settembre 2009 – cfr. delibera della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 82/CDN del 6.5.2010).

A quanto sopra, si aggiunga che alcuna rilevanza può essere attribuita, ai fini della presente decisione, tanto al provvedimento di custodia cautelare in carcere del Presidente della società quanto al sequestro preventivo delle quote sociali del Potenza Sport Club S.r.l. nonché della società controllante (CALPEL), trattandosi di circostanze, di per sé, non impedienti l'adempimento degli obblighi, imposti dalle norme federali.

In ragione di ciò, appare del tutto fuori sesto l'affermata estraneità del censurato inadempimento rispetto alla sfera di signoria della società ricorrente, che, invece, contrariamente a quanto dedotto, avrebbe dovuto governare in modo più diligente i propri impegni, dotandosi per tempo delle risorse necessarie per farvi fronte.

D'altronde, in siffatte evenienze, l'effetto del trasferimento a carico del debitore in mora del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione costituisce un principio generale dell'ordinamento (cfr. art. 1221 c.c.).

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Potenza Sport Club S.r.l. di Potenza e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL POTENZA SPORT CLUB S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 1 E GIORNI 15 AL SIG. ARCIERI DONATO, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ POTENZA SPORT CLUB S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL' ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO V) N.O.I.F., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3 C.G.S. E 90, COMMA 2 N.O.I.F.;**
 - **AMMENDA DI €7.500,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S.;**
- INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 263/1536PF09-10/SP/BLP DELL'8.7.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 12/CDN del 13.9.2010)**

Con atto del 21.9.2010, la società Potenza Sport Club S.r.l. ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 12/CDN del 13.9.2010) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. (nota n. 263/1536pf09-10/SP/blp dell'8.7.2010), è stata riconosciuta la responsabilità del signor Donato Arcieri (Amministratore Unico della società Potenza Sport Club S.r.l.) e della medesima società con conseguente condanna degli stessi rispettivamente alla sanzione della inibizione di mesi 1 e giorni 15 e della sanzione dell'ammenda di €7.500,00.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del signor Donato Arcieri, dell'art. 85, lett. b), paragrafo V N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. e dell'art. 90, comma 2, N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di fine carriera per i mesi ottobre, novembre e dicembre 2009, e conseguentemente della società Potenza Sport Club S.r.l., a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S..

Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente infondato per le ragioni che seguono.

Secondo l'assunto della ricorrente, il mancato adempimento degli obblighi, imposti dalle norme federali, più sopra menzionate, sarebbe dipeso da una causa di forza maggiore, consistita nella situazione di difficoltà gestionale della società, determinatasi a seguito del provvedimento di custodia cautelare che aveva colpito il Presidente della compagine del Potenza, signor Giuseppe Postiglione; provvedimento custodiale in carcere cui ha fatto seguito il sequestro preventivo delle quote sociali del Potenza Sport Club S.r.l. nonché della società controllante (CALPEL) ed, infine, la nomina di un amministratore giudiziario.

Tale tesi non ha pregio.

Com'è noto, l'esimente della forza maggiore, invocata dalla ricorrente, implica la sopravvenienza di un fatto assolutamente improvviso, imprevedibile e non evitabile dal soggetto, il quale, pur facendo uso di ogni diligenza, risulti essere stato impedito di adeguare la propria azione alla situazione creatasi, rendendo fatale la verifica dell'evento al quale l'agente viene a dare quindi un contributo causale in assenza di colpa.

Di contro, la previsione, da parte dell'art. 85 lett. b), paragrafo IV N.O.I.F., di termini finali per la cura degli adempimenti connessi alle obbligazioni nascenti dai rapporti di lavoro contratti dalla società Potenza Sport Club S.r.l. non vale ad elidere la rilevanza – ai fini in esame – del ritardo già accumulato dalla predetta società nel pagamento dei propri debiti, che avrebbero dovuto già essere onorati, non già alle date previste dal precitato articolo, bensì molto prima e cioè alle rispettive scadenze naturali.

Da quanto sopra discende che, alla data in cui è stato nominato un amministratore giudiziario (giugno 2010) la società Potenza Sport Club S.r.l. già versava (colpevolmente) in una situazione di mora (ne è riprova il fatto che il signor Donato Arcieri e la società Potenza Sport Club S.r.l. erano già stati sanzionati – peraltro su istanza ex art. 23 C.G.S., avanzata dagli stessi deferiti - per le medesime violazioni con riferimento al trimestre luglio-settembre 2009 – cfr. delibera della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 82/CDN del 6.5.2010).

A quanto sopra, si aggiunga che alcuna rilevanza può essere attribuita, ai fini della presente decisione, tanto al provvedimento di custodia cautelare in carcere del Presidente della società quanto al sequestro preventivo delle quote sociali del Potenza Sport Club S.r.l. nonché della società controllante (CALPEL), trattandosi di circostanze, di per sé, non impedienti l'adempimento degli obblighi, imposti dalle norme federali.

In ragione di ciò, appare del tutto fuori sesto l'affermata estraneità del censurato inadempimento rispetto alla sfera di signoria della società ricorrente, che, invece, contrariamente a quanto dedotto, avrebbe dovuto governare in modo più diligente i propri impegni, dotandosi per tempo delle risorse necessarie per farvi fronte.

D'altronde, in siffatte evenienze, l'effetto del trasferimento a carico del debitore in mora del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione costituisce un principio generale dell'ordinamento (cfr. art. 1221 c.c.).

Per questi motivi, la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Potenza Sport Club S.r.l. di Potenza e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELLA S.S.D. SANSEPOLCRO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SANSEPOLCRO/MONTEVARCHI DEL 19.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 35 del 22.9.2010)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 22.9.2010, ha inflitto la sanzione dell'ammenda di €800,00 alla S.S.D. Sansepolcro Calcio S.r.l..

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Sansepolcro/Montevarchi del 19.9.2010, alcuni sostenitori del Sansepolcro Calcio, per tutta la durata dell'incontro, rivolgevano agli Ufficiali di gara espressioni gravemente ingiuriose.

Avverso tale provvedimento la S.S.D. Sansepolcro Calcio S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 23.9.2010 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa l'11.10.2010, inoltra formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Sansepolcro Calcio S.r.l. di Sansepolcro (Arezzo), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELL'A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALC. LAPI NATALE GIOLE SEGUITO GARA FORTIS/S. MINIATO (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 7 del 22.9.2010)

Con la decisione in oggetto indicata il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha squalificato per n 10 giornate, il calciatore Lapi Natale Giole della società Fortis Juventus 1909 perché "espulso per aver tentato di sgambettare l'arbitro con, l'intento di farlo cadere."

Nell'abbandonare il terreno di gioco, il calciatore proferiva al Direttore di Gara, frasi offensive.

Contro tale decisione, ha prodotto si tale ricorso, il signor Dori Alassio nella qualità di presidente della A.S.D Fortis Juventus 1909 che, precisa che il proprio calciatore Lapi Natale Giole aveva si urtato il direttore di gara, ma senza alcuna intenzionalità, dovuto al rientro a centrocampo in copertura, mentre ammette la frase dialettale, il dirigente non è presente.

In considerazione della comunicazione del Giudice Sportivo, che precisa di aver contattato telefonicamente l'arbitro, che conferma l'intenzionalità del tentativo (lo sgambetto del calciatore), e che la frase non era dialettale, ma volgare, conferma la decisione di prime cure.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Fortis Juventus 1909 di Borgo San Lorenzo (Firenze) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DEL CALCIO MONTEBELLUNA AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE COSTA LORIS;**
- **AMMENDA DI €300,00 CON L'OBBLIGO DI RISARCIRE I DANNI SE RICHIESTI E DOCUMENTATI**

INFLITTE SEGUITO GARA CALCIO MONTEBELLUNA/OPITERGINA DEL 3.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 6.10.2010)

La Corte di Giustizia Federale, letti gli atti; premesso:

- la società Montebelluna ricorre avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, che infliggeva la sanzione dell'ammenda di € 300,00 alla società, e la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Costa Loris.

In particolare la società ricorrente è stata sanzionata dal Giudice Sportivo “ per avere un proprio tesserato - nello specifico il Costa - volontariamente danneggiato un cartellone pubblicitario”.

Nei motivi di doglianza la reclamante chiede l'annullamento dell'ammenda e la riduzione da tre a una gara della squalifica nei confronti del proprio calciatore.

Tanto premesso la C.G.F. osserva:

- per quanto riguarda la sanzione dell'ammenda, la stessa è stata comminata alla società in quanto il proprio calciatore ha compiuto atti (danneggiamento di un cartellone pubblicitario dopo essere stato espulso dal Direttore di gara) contrari ai principi dettati dall'art. 1, comma 1, C.G.S., la violazione dei quali sono sanzionabili ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 2, e 18, comma 1, lett. b), C.G.S..

Pertanto il primo motivo del reclamo è infondato e va rigettato.

Quanto alla posizione del calciatore, la C.G.F. ritiene congrua la riduzione della squalifica a due gare attesa sia la natura e contestualità degli addebiti sia la possibilità di ridimensionare la gravità del gesto nel caso specifico, pur rimanendone la valenza illecita sanzionabile ai sensi del C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Montebelluna di Montebelluna (Treviso), riduce la squalifica inflitta a 2 giornate.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

Publicato in Roma il 19 novembre 2010

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete